

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3442/2021 promossa da:

(...), rappresentata e difesa dall'Avv. (...) e dall'Avv. (...), giusta procura in atti;

opponente

contro

(...) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (...), giusta procura in atti;

opposta

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 13.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Si controverte del credito di Euro 37.745,86, oltre accessori e spese, vantato da (...) (...) in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di (...) (...) quale coobbligata, in forza di un contratto di finanziamento rimasto inadempito.

Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 693 del 31.3.2021), (...) debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. disconoscendo le sottoscrizioni a lei apparentemente riconducibili apposte sul contratto di finanziamento. Ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo; vinte le spese.

Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Denegata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 5.2.2022), disposta ctu grafologica successivamente revocata stante la mancata produzione dell'originale del documento disconosciuto e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 4.12.2024), non accettata dall'opposta, la causa è pervenuta all'udienza del 13.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente fondata sull'assunto secondo cui il procedimento di mediazione sarebbe stato invalidamente instaurato, non essendo l'invito stato inviato alla parte personalmente. L'eccezione è infondata.

L'art. 8 co. 1 del D.Lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione vigente ratione temporis, disponeva "(...) la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". L'art. 3 co. 3 del medesimo D.Lgs., tuttavia, specifica che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità".

Pertanto se, da un lato, è evidente il carattere personalistico della procedura di mediazione, tesa a garantire alle parti il massimo grado di partecipazione all'incontro conciliativo, dall'altro viene in rilievo il principio di libertà delle forme

che, nel segno dell'effettività, consente agli interessati di addivenire al tentativo di composizione bonaria del conflitto in qualunque modo. Ciò spiega perché, ai fini della valida instaurazione della mediazione, è sufficiente che la parte ne abbia avuto conoscenza "con ogni mezzo idoneo", per tale, intendendosi, qualunque canale informativo in grado di assicurare la sostanziale conoscenza del procedimento. Si tratta, pertanto, di verificare se tale requisito possa ritenersi integrato quando, come nel caso di specie, l'organismo di mediazione notifichi le informazioni relative all'incontro al difensore della parte anziché a quest'ultima.

Sul punto, si potrebbe sostenere che il D.Lgs. n. 28 del 2010 non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte personalmente, con la conseguenza che nelle controversie per le quali sia prevista la procedura di mediazione come condizione di procedibilità, la predetta condizione viene soddisfatta solamente in presenza della notifica della comunicazione dell'avvio della mediazione effettuata direttamente al domicilio di controparte, non essendo sufficiente la sola notifica al difensore in ragione della personalità del procedimento (così, Trib. Rimini, 28 febbraio 2017; Trib. Palermo, 5 settembre 2019; Trib. Siena, 11 giugno 2019; Trib. Cremona, 1 luglio 2021).

Tale interpretazione, però, se può ritenersi condivisibile rispetto alle procedure di mediazione da instaurare prima dell'avvio del giudizio, non lo è con riferimento a quelle da avviare durante la pendenza del processo, ove la parte ha già nominato il proprio difensore, eleggendo domicilio e instaurando con lo stesso un rapporto fiduciario, improntato ai canoni di lealtà, buona fede e correttezza. Pertanto, proprio in forza di tale rapporto, si deve ritenere che anche la notifica effettuata nei confronti del procuratore costituito è idonea a garantire l'effettiva conoscenza della procedura di mediazione da parte dell'interessato. Tale conclusione, a ben vedere, non pare scalfita neanche da quel principio personalistico al quale si faceva riferimento in apertura che, ai fini della valida instaurazione della

mediazione, imporrebbe l'espressa elezione del "domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione" (così, Trib. Avellino, 1 febbraio 2023). Infatti, se così fosse, si addiverrebbe ad un'interpretazione meramente formalistica del dettato legislativo, del tutto inconferente con quello spirito di flessibilità ed effettività che la normativa mira a garantire nell'intento di favorire "con ogni mezzo idoneo" la definizione bonaria della controversia.

Occorre, quindi, mutare prospettiva e muovere dall'assunto secondo il quale l'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 persegue la funzione di informare la parte personalmente solo affinché quest'ultima possa concretamente partecipare all'incontro di mediazione. Da quest'angolo visuale, allora, la concezione personalistica della procedura di mediazione deve essere riletta, in chiave sostanzialistica, alla luce del principio di effettività, sì da ritenere che lo scopo di cui all'art. 8 risulti pienamente perseguito anche quando l'interessato abbia già individuato, attraverso l'espressa attribuzione di poteri rappresentativi, un canale privilegiato per ottenere tutte le informazioni (giudiziali e non) relative alla propria controversia. Ne consegue che, in quest'ottica, anche la notifica della mediazione effettuata nei confronti del procuratore costituito diviene strumento idoneo a garantire l'effettiva conoscenza della procedura da parte del soggetto rappresentato. In tal senso, a ben vedere, depone anche l'iter organizzativo dell'incontro conciliativo, atteso che l'art. 8 nella formulazione vigente ratione temporis stabiliva che "il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda". Pertanto, l'obbligo di attivarsi tempestivamente per la convocazione dell'incontro tra le parti verteva sull'organismo, restando nella mera facoltà dell'istante l'onere di comunicare all'altra parte le informazioni relative ad esso (art. 8 cit. "anche a cura dell'istante"). La bontà di tale argomentazione appare, oggi, corroborata dall'attuale formulazione dell'art. 8 che, espungendo ogni riferimento all'istante, ha

attribuito al solo organismo il compito di comunicare all'interessato, "con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione", la sede e l'orario dell'incontro. Se, quindi, si potesse sanzionare la parte che si sia diligentemente attivata per l'individuazione dell'organismo di mediazione con l'improcedibilità della relativa domanda, si finirebbe per introdurre nell'ordinamento una vera e propria responsabilità da posizione, derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione ex lege da parte dell'organismo incaricato. Per tale ragione, è preferibile ritenere avverata la condizione di procedibilità a seguito della verifica del verbale dell'incontro di mediazione dal quale risulti che il mediatore ha regolarmente comunicato l'invito alla parte da convocare all'incontro. Invero, come è stato condivisibilmente sostenuto dalla Corte d'Appello di Napoli nella recente pronuncia n. 586 del 2024, "la comunicazione dell'invito in mediazione, infatti, non può non fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta. Infatti, le garanzie di conoscibilità da parte del destinatario devono essere ispirate al principio generale di effettività, dovendo risultare assicurata anche una tutela concreta ed effettiva del contraddittorio, indispensabile per garantire la regolare instaurazione ed il corretto svolgimento della procedura. Peraltro, sovente nella prassi quando il processo è pendente le comunicazioni relative alla procedura di mediazione vengono destinate dagli organismi di mediazione alle p.e.c. degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine di velocizzare e rendere più economico il servizio prestato (...). In conclusione, appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata (che poi potrà anche valutare se farsi assistere in mediazione da un diverso avvocato -esperto in negoziazione - rispetto a quello che la rappresenta in sede contenziosa)". Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito la irrivalenza dell'invito alla mediazione, in quanto l'invito non è stato comunicato alla parte personalmente. Come si è già osservato, tale eccezione risulta manifestamente

infondata, atteso che la comunicazione al difensore costituito integra un mezzo idoneo - per le ragioni già profusamente illustrate - a garantire agli interessati la piena ed effettiva conoscenza della procedura, posto che il giudizio era già stato avviato.

Nel merito, l'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta. In premessa, giova richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui. A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).

Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che l'opposta non ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo atteso che l'efficacia probatoria del titolo (contratto di finanziamento) posto alla base della pretesa azionata in via monitoria è paralizzata dall'avverso disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apparentemente apposte a nome di (...).

Ebbene, quanto all'eccezione di inammissibilità del disconoscimento, deve richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 1537/2018) secondo cui il disconoscimento della sottoscrizione non esige l'uso di formule sacramentali o vincolate, dovendo semplicemente consistere nella espressa e non equivoca dichiarazione di negazione dell'autenticità della firma apposta su di una scrittura privata. Detto altrimenti, la contestazione di autenticità della firma non deve essere generica oppure implicita o meramente sottintesa dovendo la stessa contenere uno specifico riferimento al documento cui si riferisce.

Nel caso di specie, si ritiene che il disconoscimento operato dalla opponente sia sufficientemente specifico e di tenore inequivocabile. Nell'atto di citazione si legge che "la sig.ra (...) disconosce formalmente e a ogni effetto di legge (spec. ar. 214 c.p.c.) tutte le sottoscrizioni, tutte incluse nessuna esclusa, asseritamente a lei riferibili apposte sul contratto del 19.11.2013... apposte nei quadranti con la dicitura "Firma del garante (Coniuge/Convivente)". Il tenore dell'atto riportato porta senz'altro a ritenere che il disconoscimento sia "formalmente" adeguato rispetto ai parametri richiesti dalla giurisprudenza. Va poi rimarcato che nel corso delle operazioni di consulenza, volta alla verifica della autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento disconosciute da (...) il ctu incaricato ha, con istanza del 2.3.2024, sollevato incidente sulle modalità di espletamento dell'incarico in ragione dell'omessa esibizione dell'originale del documento da parte dell'opposta; fissata udienza per chiarimenti, quest'ultima ha riferito una non meglio specificata "indisponibilità" dell'originale del contratto disconosciuto, insistendo per il prosieguo delle operazioni peritali sulla copia fotostatica in atti.

Ebbene, come noto, il disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia fotostatica comporta l'onere, per la parte che intende avvalersene, di esibire l'originale, necessario per la procedura di verifica, e l'inadempimento di tale onere ha l'effetto di rendere inammissibile la sua richiesta di verifica (cfr. ex

multis Cass. n. 9202/2004; 9869/2000; 10469/1993; 2911/1997). Infatti, solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la verifica. Non è, dunque, sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verifica, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia.

Del resto, l'art. 216 c.p.c., al fine di una migliore esplicitazione dell'onere probatorio gravante su chi proponga l'istanza di verifica, prevede che quest'ultima indichi i mezzi di prova che ritenga utili, producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione. Non è un caso, poi, che l'art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell'istanza di verifica, il giudice disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove. È evidente infatti che laddove la parte avesse la possibilità di limitarsi a una mera esibizione dello scritto in questione, alcuna esigenza di evitarne la dispersione potrebbe realmente porsi. Le ragioni alla base di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analogo affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano (come il tratto, la pressione e l'inchiostro della firma, indispensabili per la valutazione accurata dell'autenticità).

La giurisprudenza è poi concorde nel ritenere che, in assenza del documento originale da sottoporre al procedimento di verifica, alla parte rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verifica - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (cfr. Cass. n. 24306/2017; ex multis, Cass. n. 7267/2014; 33769/2019).

Ed ancora se si tratta di contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verifica, producendo in giudizio il contratto in originale (cfr. Cass. n. 24306/2017 cit.); la parte deve dare prova dell'esistenza, del contenuto e della sottoscrizione del contratto necessariamente producendo in giudizio il contratto in originale (cfr. Cass. n. 11739/1999), mentre può avvalersi della prova per testimoni e presunzioni soltanto se abbia dedotto e dimostrato la perdita incolpevole del documento originale (così Cass. n. 14804/2014).

Nel caso di specie, parte opposta non ha in alcun modo né dedotto né provato di non aver potuto produrre l'originale del contratto per cause a sé non imputabili. L'assenza, pertanto, del documento in originale accerta l'impossibilità di provare che le firme riconducibili all'opponente siano state effettivamente apposte dalla stessa sul documento ex adverso prodotto.

In definitiva, posto che il contratto di finanziamento costituiva e costituisce l'unico ed esclusivo titolo su cui si fondava la pretesa azionata in via creditoria, non può che concludersi per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate.

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA nei confronti di (...) il decreto ingiuntivo n. 693 del 31.3.2021;

2) CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in Euro 286,00 per esborsi e Euro 3.809,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.

Foggia, 14.10.2025